

Statuto dell'Associazione "Maurizio Gervasoni" - Onlus

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Maurizio Gervasoni", ONLUS, organizzazione di volontariato senza fini di lucro. L'Associazione avrà una durata illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roncobello, Via Oro 19, presso la Signora Giovanna Locatelli, o in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Simbolo

L'Associazione adotterà quale proprio simbolo un logo che sarà predisposto prendendo come base uno degli elementi idonei ad individuare il complesso produttivo di Baresi, Comune di Roncobello, in località Valsecca.

Art. 4 - Scopi e finalità

L'Associazione si propone di:

- a) sottoscrivere con il F.A.I. (Fondo Italiano per l'Ambiente), proprietario del mulino sito in località Baresi di Roncobello (BG), un contratto relativo alla gestione di tale edificio.
- b) Garantire al F.A.I. l'espletamento di tutte le attività organizzative e logistiche atte al godimento del bene da parte del pubblico.
- c) Promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale della Valle Brembana, con particolare riferimento all'Alta Valle Brembana e alla Valsecca di Roncobello, anche operando in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni culturali, con le associazioni turistiche, con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private per la promozione di iniziative di carattere culturale inerenti la Valle Brembana.
- d) Raccogliere e ordinare documenti, riproduzioni, pubblicazioni e audiovisivi di interesse locale.
- e) Attuare il collegamento con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico, artistico.
- f) Offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne farà richiesta in coerenza con gli scopi dell'Associazione.
- g) Promuovere conferenze, corsi, convegni e occasioni di dibattito e di confronto culturali su tutto il territorio rivolti a tutta la popolazione.
- h) Diffondere la cultura, cioè le conoscenze tramandate e apprese e le esperienze, come strumento di valorizzazione e

- promozione delle persone e della comunità, di coesione sociale, di solidarietà e di pace.
- i) Pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici.
- j) Pubblicare un bollettino periodico annuale dell'Associazione; tale bollettino sarà distribuito gratuitamente ai soci in regola con la quota sociale.

Art. 5 - Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Contributi a fondo perduto da parte dei soci e contributi annuali degli associati.
- b) Eventuali contributi di Enti pubblici o privati, imprese e persone fisiche: dai beni di proprietà dell'associazione.
- c) Da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.
- d) Da ogni eventuale bene mobile o immobile che appartenga all'Associazione per donazione, lascito, successione o rapporti analoghi.

L'ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza del Presidente il quale informa il Consiglio Direttivo, in occasione delle riunioni dello stesso, degli atti compiuti.

Le delibere relative alla straordinaria amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Gli atti amministrativi sono sottoscritti dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario e sociale ha decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 di aprile di ciascun anno.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 7 - Soci

Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'organizzazione.

I soci cessano di partecipare all'organizzazione:

- a. per dimissione volontarie;
- b. per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- c. per mancato versamento del contributo (quota sociale) per l'esercizio sociale in corso:
- d. per decesso;
- e. per comportamento contrastante con gli scopi statutari; f. per persistente violazione degli obblighi statutari.
- L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati

I soci hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue iniziative.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi annuali nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

I soci hanno diritto a:

- a) Eleggere gli organi dell'Associazione.
- b) Discutere, proporre, promuovere e partecipare volontariamente alla organizzazione delle attività gestite annualmente dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono

essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 9 - Gli organismi dell'Associazione

Sono organismi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo.
 - Il Presidente
 - Il Vice Presidente
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) Il Comitato dei Garanti.

A comporre il Consiglio Direttivo possono essere eletti solo coloro che sono associati.

Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.

Ai soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale è costituita dai soci iscritti nell'apposito Libro ed in regola con il pagamento dei contributi, i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue deliberazioni.

L'Assemblea generale si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno ed ha le seguenti funzioni:

- a) Elegge il Consiglio Direttivo.
- b) Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti.
- c) Approva il programma e il bilancio preventivo.
- d) Approva la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- e) Delibera le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo.
- f) Formula proposte al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione.
- g) Delibera sulle modifiche statutarie.
- h) Delibera lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione

L'Assemblea generale discute quant'altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea generale è inoltre convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo, quando tali organi ne ravvisano la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci con domanda motivata e sottoscritta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente (o in difetto dal Vice Presidente) presso la sede sociale o in altro luogo mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede dell'Associazione e con avviso personale spedito (o recapitato a mano, a mezzo fax o e-mail) a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti e rappresentati almeno la

maggioranza (50% + 1) degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che può disporsi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e purché sia trascorsa almeno un'ora da quest'ultima, l'Assemblea generale è valida con qualsiasi numero di soci e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto singolo e di elettorato attivo e passivo nelle assemblee tutti i soci maggiori d'età; ciascun socio maggiore d'età ha quindi diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea generale sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette Consiglieri designati dall'Assemblea dei soci.

I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Essi entrano in carica con il conferimento del mandato e scadono dopo il terzo anno successivo.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e affida incarichi agli altri componenti.

Designa inoltre un Segretario - Tesoriere, scelto anche tra estranei.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni diramando la comunicazione a mezzo fax, telefax e comunque con ogni altro mezzo idoneo, purché per iscritto.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, se partecipante. Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

In loro assenza presiede il Consigliere scelto dallo stesso Consiglio Direttivo.

I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati su apposito Libro e conservati agli atti dell'Associazione.

Essi potranno essere consultati dai Consiglieri; nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l'approvazione.

Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza o decesso o dimissioni di uno o più consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di voti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione nel senso più ampio e lo svolgimento di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statutari.

In particolare esso:

- a) Elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e designa un segretario tesoriere.
- b) Redige il progetto di bilancio e la relazione da presentare all'Assemblea generale.
- c) Delibera il programma di lavoro.
- d) Delibera circa la costituzione di eventuali commissioni consultive e ne designa i componenti, anche in persone estranee agli organi associativi, stabilendone attività e compensi.
- e) Delibera sull'ammissione dei richiedenti e sull'esclusione degli associati.
- f) Designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituendi.
- g) Provvede all'amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell'Associazione.
- h) Redige Regolamenti interni e nomina consulenti per incarichi continuativi.
- i) Esprime parere sulle modifiche statutarie.
- j) Delibera annualmente l'importo della quota associativa.
- k) Opera la selezione e la scelta dei testi presentati per la stampa del Bollettino annuale.
- l) Cura le fasi operative di redazione e di stampa delle eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo od anche ad uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone in ogni caso compiti e deleghe.

Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Presidente e su richiesta scritta di almeno 2 consiglieri.

Il Segretario - Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo redige i verbali delle sedute del Consiglio stesso e dell'Assemblea, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Cura inoltre l'inventario dei beni dell'Associazione e la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 12 - La Presidenza e la Vice Presidenza

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al suo insediamento.

Il Presidente nomina un Segretario-Cassiere che lo assisterà nell'espletamento delle sue funzioni e potrà essere delegato allo svolgimento delle operazioni bancarie e postali necessarie. Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo seno il Vice Pre-

Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo seno il Vice Prosidente dell'Associazione.

Il Vice Presidente assume compiti di sostituzione del Presidente in caso di impedimento, assenza o decadenza.

Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la relativa elezione entro 90 giorni dall'evento che l'ha provocata.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto, in tutte le sedi e gli organismi, ed è responsabile del suo andamento.

Egli convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo: ne orienta e dirige i lavori.

Dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi.

Gli competono i poteri e le facoltà per la gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti organi associativi.

In casi di reale urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendo poi al più presto approvazione e ratifica all'organo competente.

Il Presidente ha la responsabilità dei rapporti con gli istituti bancari, può sottoscrivere prestiti o fideiussioni, può presentare richieste di finanziamenti pubblici o privati, può firmare la richiesta di partecipazione a bandi di gara per i Fondi Sociali Europei o regionali o di altro genere.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo e quindi riceve facoltà di assumere, licenziare il personale dipendente, irrogare sanzioni e di stipulare contratti di consulenza.

Il Presidente stabilirà continuamente, o volta a volta, gli ambiti di collaborazione, compreso l'uso della firma associativa.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori è costituito da 3 revisori.

Sono nominati dall'Assemblea generale, che designa il Presidente del Collegio.

I membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione da consegnare all'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione. L'iniziativa per le riunioni spetta regolarmente al Presidente del Collegio.

Art. 14 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, indicati dall'Assemblea generale dei Soci che designa il Presidente del Comitato.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento potrà avvenire:

- a) In forza di legge;
- b) Per deliberazione dell'Assemblea generale;
- c) Per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Verificandosi il caso di scioglimento, l'Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all'Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Statuto è stato ratificato all'unanimità nell'Assemblea dei soci del 21 marzo 2009.

Sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Giovanna Locatelli

Sottoscritto dal Segretario dell'Assemblea Maria Angela Gervasoni

Roncobello, 21 marzo 2009

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Zogno il 06 aprile 2009 al n° 508 serie 3 esatte E 171/72

